

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 895

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata PINI

Modifica all’articolo 122 del codice civile, in materia di cause di impugnazione del matrimonio

*Presentata il 10 luglio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel codice civile del nostro Paese non viene mai citato il termine « omosessualità » o il termine « omosessuale », ma all’articolo 122, tra le motivazioni per impugnare il matrimonio, si cita la « deviazione sessuale ».

Numerosi giuristi sostengono che nella giurisprudenza comune tra le « deviazioni sessuali » sia considerata l’omosessualità di uno dei due coniugi.

È bene sottolineare che tale tesi non è più supportata in alcun modo dalle pubblicazioni scientifiche di riferimento, che escludono l’omosessualità come deviazione sessuale dal 1994. Vi sono delle parafilie o perversioni sessuali che possono essere classificate come deviazioni sessuali e che come tali possono essere portate per chiedere l’impugnazione del matrimonio. Tali para-

file sono tuttavia censite all’interno del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM).

Nella versione attuale del DSM-5 del 2013 i disturbi sessuali non sono più globati in una stessa categoria ma in tre categorie distinte: le disforie di genere, le parafilie e le disfunzioni sessuali. Le disforie di genere sono considerate un disturbo mentale quando l’orientamento sessuale (bisessuale, eterosessuale e omosessuale) è causa di un significativo disagio.

In conclusione è quindi evidente una differenza sostanziale tra la deviazione sessuale, l’orientamento sessuale e il disagio sessuale.

È evidente, altresì, che il caso in cui uno dei due coniugi scopra in un momento successivo al matrimonio o all’unione la

propria omosessualità deve certamente rientrare nei casi validi per l'impugnazione del matrimonio.

Per effetto di quanto riportato, risulta lampante la necessità di modificare il citato articolo 122 del codice civile in maniera conseguente.

La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, modifica, pertanto, l'articolo 122 introducendo le parole « ovvero di un orientamento sessuale » dopo le parole « deviazione sessuale » per garantire una corretta tipizzazione normativa dei casi di impugnazione del matrimonio.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. Al numero 1) del terzo comma dell'articolo 122 del codice civile, dopo le parole: « deviazione sessuale » sono inserite le seguenti: « ovvero di un orientamento sessuale ».



\*18PDL0020590\*